

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SEDICO E  
L'ORGANIZZAZIONE/ASSOCIAZIONE \_\_\_\_\_ PER LA  
COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA  
A RILEVANZA LOCALE "SEDICO IN FESTA" E DELLE INIZIATIVE CONNESSE E  
COLLATERALI**

L'anno \_\_\_\_\_

**il COMUNE DI SEDICO** con sede in \_\_\_\_\_, rappresentato \_\_\_\_\_ in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo, per brevità nella presente indicato anche solo "Comune"

**E**

**I'ORGANIZZAZIONE/ASSOCIAZIONE** \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ - rappresentata da \_\_\_\_\_ in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Organizzazione/associazione - P.I. \_\_\_\_\_ per brevità nella presente indicata anche solo " \_\_\_\_\_";

Premesso che:

- l'ultimo comma dell'art.118 della Costituzione stabilisce che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
- tra gli obiettivi di questa Amministrazione figura l'incentivazione dello sviluppo economico e turistico, la valorizzazione dell'associazionismo, anche in ambito sportivo, nonché delle produzioni tipiche locali;
- l'attività dell'Amministrazione Comunale è improntata alla promozione del pluralismo associativo per il perseguimento dell'interesse generale della comunità locale, a favorire ogni forma di aggregazione sociale e a sostenere l'associazionismo culturale e ricreativo, lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- il principio di sussidiarietà ed in particolare alla sussidiarietà orizzontale nell'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative comunali è stato attuato con l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 secondo il quale i comuni svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 119 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii. e 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni possono stipulare, tra l'altro accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire

servizi aggiuntivi;

- l'Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale;
- il Comune di Sedico promuove e favorisce lo sviluppo e l'attività delle libere forme associative nel pieno rispetto dell'art. 18 della Costituzione della Repubblica italiana;
- il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del D.Lgs. 117/2017);
- gli artt. 55 e 56 del D.Lgs. 117/2017 prevedono, il primo, il coinvolgimento (nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento) attivo da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione ed organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi di cui all'art. 5 del medesimo decreto (tra i quali l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura) degli enti del Terzo Settore attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e, il secondo, la possibilità di stipula di convenzioni, che prevedono esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 "Codice del Terzo settore", a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106, statuisce all'art. 2 che "è riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali", norma innovativa atta ad uniformare tale settore che dovrà essere integrata con successivi decreti ministeriali e che istituirà un registro unico al quale le associazioni dovranno uniformarsi;
- l'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 prevede che gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale;
- l'art. 5, comma I, lett. a) del suddetto D.Lgs. colloca, tra le attività di interesse

generale proprie degli Enti del Terzo settore quelle relative a "interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni";

- presso la piazza di Sedico, nel mese di maggio, viene organizzata la tradizionale manifestazione fieristica a rilevanza locale denominata "COLORI, SAPORI PROFUMI" di Primavera ora denominata "SEDICO IN FESTA" che ha come scopo la valorizzazione, attraverso l'esposizione e/o la vendita, immediata o differita dei prodotti e degli articoli legati all'agricoltura, al giardinaggio, al florovivaismo, all'artigianato locale, nonché alla promozione dell'offerta turistica e culturale;
- detta manifestazione si svolgerà, secondo le modalità definite nell'apposito disciplinare approvato da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 19/2025, nella giornata del 18 maggio 2025 mentre le iniziative connesse e collaterali avranno luogo secondo il calendario stabilito;
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
  - l'iscrizione da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS;
  - il possesso di requisiti di moralità professionale ovvero requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
  - il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (art. 56 commi 1 e 3 del D.Lgs. 117/2017);
- il comma 3 dell'articolo 56 del D.Lgs. 117/2017 stabilisce che la Pubblica Amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento
- la legge 135/2001 riconosce il valore della costruzione di Sistemi di Turismo Locale che vengono promossi dagli Enti territoriali, dalle comunità locali nelle loro diverse espressioni culturali ed associative, attraverso forme di concertazione che contribuiscono a rafforzare lo sviluppo delle risorse turistiche del territorio;
- Il Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n.135, recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" (conosciuto come "Spending Review") che all'art. 4,

comma 6, prevede: “A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.”

Richiamato il Regolamento comunale per la concessione di patrocini, agevolazioni economiche e contributi finanziari ad associazioni, enti pubblici e privati, approvato con deliberazione Consiliare n. 34 del 27.07.2015 e ss.mm.ii.;

Visto che la Giunta comunale di Sedico, con propria deliberazione n. 20 del 21.03.2025 ha:

- ritenuto, in attuazione del suddetto principio di sussidiarietà orizzontale previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dal D. Lgs 267/2000, ed in applicazione della suddetta disciplina legislativa, di gestire servizi di rilevante utilità sociale, attivando e valorizzando nel contempo le risorse dell'associazionismo come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e al fine di favorire lo sviluppo delle attività di volontariato che, nel territorio comunale, concorrono al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale contribuiscono all'attuazione dei principi di libertà, giustizia e uguaglianza sanciti dalla Costituzione della Repubblica;
- valutato in particolare di avvalersi della collaborazione di un “*soggetto del terzo settore*” nell'ambito della gestione della manifestazione fieristica a rilevanza locale “SEDICO IN FESTA” e delle iniziative connesse e collaterali;

Dato atto che:

- con la stipula della convenzione il Comune si pone l'obiettivo di gestire servizi di rilevante utilità sociale, attivando e valorizzando nel contempo le risorse dell'associazionismo come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;
- il rapporto con l'Organizzazione/associazione non ha le caratteristiche di un appalto in quanto per l'attività svolta non viene riconosciuto un corrispettivo bensì un rimborso spese a rendicontazione;
- dal giorno..... al giorno..... è stato pubblicato, all'albo pretorio del Comune di

Sedico, uno specifico "Avviso pubblico" prot. ...., per consentire a tutti i soggetti del Terzo Settore del territorio, aventi le caratteristiche ivi indicate, di accedere alla collaborazione con l'ente;

- in risposta al sopra citato sono pervenute n.... domande di disponibilità a svolgere l'attività oggetto della presente convenzione ed è stata ritenuto di stipulare la presente convenzione con la suddetta Organizzazione/associazione in ragione dei criteri di valutazione previsti nel suddetto avviso;
- l'Organizzazione/associazione ....., inoltre, è in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'avviso in oggetto e dalla normativa sopra richiamata in quanto:
  - è iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore – RUNTS al n. .... in data .....
  - è in possesso dei requisiti di idonea moralità professionale; infatti, l'Organizzazione/associazione, quale soggetto senza fini di lucro, è stata istituita nell'anno\_\_\_\_\_ con l'obiettivo di creare sul territorio un organismo avente come finalità la promozione delle potenzialità culturali, artistiche, sociali, ricreative, sportive e produttive del paese;
- è in possesso di "adeguata attitudine" a svolgere le attività previste dall'avviso in quanto:
  - ha già esercitato attività connesse all'organizzazione di manifestazioni locali;  
e/o
  - ha già gestito direttamente o comunque ha fatto da necessario tramite con le altre realtà associative e non del territorio per l'organizzazione di eventi, manifestazioni, feste e quant'altro si sia svolto nel territorio comunale;  
e/o
  - ha prestato e continua a prestare la sua collaborazione nella promozione dell'offerta turistica e culturale del territorio e relativa informazione.
- lo schema della presente convenzione è stato approvato con Deliberazione G.C. n. 20/2025, dichiarata immediatamente eseguibile.

Tanto premesso, le parti,

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - PREMESSE E FINALITÀ**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente riportate. Nell'ottica di ottimizzare i servizi e l'utilizzo delle risorse e di garantire il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, il Comune di Sedico, in via sussidiaria, individua l'Organizzazione/associazione ..... quale soggetto che presta la propria attività di collaborazione per il buon esito della

manifestazione fieristica a rilevanza locale “SEDICO IN FESTA” e delle iniziative connesse e collaterali.

Tale attività, da svolgersi in reciproca collaborazione, mira a garantire lo sviluppo del territorio e la valorizzazione delle sue peculiarità per contribuire alla realizzazione dei propri fini istituzionali, senza porre in atto attività che assumano finalità di lucro.

A tal fine sottoscrivono il presente atto sulla base dei cui contenuti si svilupperanno programmi di collaborazione.

## **Art. 2 – ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA MERCATO E DELLE INIZIATIVE CONNESSE E COLLATERALI**

Secondo quanto espresso nella premessa del presente articolato, l'Amministrazione Comunale organizza la manifestazione fieristica a rilevanza locale “SEDICO IN FESTA” e patrocina lo svolgimento di tutte le attività connesse e collaterali poste in essere, ritenendo opportuno avvalersi della collaborazione e dell'attività gestionale offerta dalla Organizzazione/associazione \_\_\_\_\_, in quanto non dispone, al suo interno, di una struttura organizzativa idonea allo scopo.

L'Organizzazione/associazione \_\_\_\_\_ si impegna a prestare la propria collaborazione e ad assumere il ruolo di Organizzazione, ai sensi dell'ultimo paragrafo dell'art. 1 del documento “Manifestazione fieristica a rilevanza locale denominata: “SEDICO IN FESTA” (L.R. 11/2002). Aspetti Organizzativi.”, e quindi la gestione degli aspetti connessi alla predisposizione della modulistica necessaria per consentire la partecipazione alla Mostra Mercato del 18.05.2025, alla ricezione delle manifestazioni di interesse, della valutazione delle stesse e del loro eventuale rigetto o accoglimento, con conseguente assegnazione degli spazi, nel rispetto di quanto disposto nel documento sopra citato e delle disposizioni applicabili.

L'Organizzazione/associazione presterà la sua collaborazione, inoltre:

- per tutto quanto risulti necessario alla realizzazione, nel pieno rispetto della normativa vigente, di eventi/spettacoli, quali ad esempio l'evento corale previsto per il 16.05.2025, diversi dalla manifestazione fieristica stessa ma a suo corollario fungendo da unico intermediario tra il Comune e i vari attori coinvolti in detta attività e fornendo agli stessi l'opportuno supporto anche sotto il profilo burocratico/amministrativo;
- per tutto quanto risulti necessario alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, nel pieno rispetto della normativa vigente, nel corso della manifestazione fieristica e iniziative connesse e collaterali.
- per quanto risulti necessario alla realizzazione dell'evento di carattere ricreativo, sportivo e/o informativo, in programma per il 17.05.2025, riservato alla promozione delle realtà sportive operanti nel territorio di Sedico, secondo le indicazioni fornite dal Comune.

## **Art. 3 - CONTRIBUTO ECONOMICO E RENDICONTAZIONE**

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione il Comune prevede un limite di disponibilità finanziaria quantificato in € 5.000,00 (diconsi euro cinquemila) per l'anno 2025, sulla base delle attività previste e attualmente richieste nel contesto territoriale e fatto salvo ogni eventuale futuro adeguamento, in relazione a nuove necessità.

L'Organizzazione/associazione si impegna, ai sensi del vigente regolamento comunale in materia di contributi (approvato con deliberazione n. 34 del 27.07.2015 e ss. mm. e ii.), a presentare una relazione illustrativa sull'attività svolta.

L'erogazione è subordinata alla presentazione di idonea rendicontazione dell'attività svolta, comprensiva anche delle voci di entrata, al fine di poter procedere alla liquidazione, con i relativi atti.

Ai sensi del Regolamento sopra citato, infatti, nessuna somma sarà riconosciuta qualora le voci di entrata siano superiori alle spese in quanto, in nessun caso, l'importo del contributo potrà superare il pareggio di bilancio, ossia divenire un utile.

Relativamente al contributo corrisposto dal Comune, l'Organizzazione/associazione è tenuta all'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla Legge 4 agosto 2017, n.124, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Circolare n. 2/2019 nonché alla presentazione di apposita dichiarazione resa, a norma della legge fiscale, dal legale rappresentante.

#### **Art. 4 - ONERI A CARICO DEL COMUNE**

Sarà a carico del Comune la predisposizione di apposito piano di emergenza per l'organizzazione dell'intera manifestazione in collaborazione con l'Organizzazione/associazione\_\_\_\_\_

Per le iniziative concordate, che dovranno armonizzarsi con quelle di autonoma programmazione dell'Ente, il Comune metterà a disposizione, a titolo gratuito e compatibilmente con le proprie disponibilità, strutture, attrezzature, mezzi e beni mobili di proprietà o in disponibilità, necessari all'attuazione dell'evento. A tale scopo l'Organizzazione/associazione\_\_\_\_\_ ne richiederà espressamente l'utilizzo che dovrà essere di volta in volta espressamente autorizzato dal Comune di Sedico.

Dovrà quindi utilizzare detti beni usando la diligenza del buon padre di famiglia e dovrà osservare e far osservare tutte le norme di sicurezza e di igiene contenute nei regolamenti Comunali nonché nelle disposizioni di legge in materia applicabili e compatibili con la natura dei beni medesimi.

#### **Art. 5 – ESENZIONE CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**

Ai sensi dell'art. 10 del "Regolamento per l'applicazione del canone di concessione del suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria del Comune di Sedico", trattandosi di occupazioni effettuate per l'organizzazione di mostre, sagre paesane e simili, patrocinate dal Comune, nessun importo sarà dovuto per gli spazi di suolo pubblico occupati dall'Associazione di cui trattasi per le attività di cui al presente atto.

#### **Art. 6 - ONERI ORGANIZZATIVI**

Sarà a carico dell'Organizzazione/associazione l'assunzione dei rischi e degli oneri organizzativi legati alla gestione delle manifestazioni di interesse a partecipare alla Mostra-Mercato nella giornata di domenica 18 maggio 2025 e alla conseguente assegnazione degli spazi. Tali spazi saranno assegnati anche ad enti ed Associazioni senza scopo di lucro ed Istituzioni scolastiche per la promozione della loro attività.

Sarà a carico dell'Organizzazione/associazione, anche, l'assunzione dei rischi e degli oneri organizzativi e gestionali legati all'organizzazione degli eventi/spettacoli realizzati nel corso o in occasione della manifestazione fieristica, quali iniziative connesse e collaterali. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il cachet degli artisti e ogni altro compenso all'eventuale personale tecnico ed operativo necessario;
- la gestione di quanto necessario alla realizzazione dell'evento di carattere ricreativo, sportivo e/o informativo, in programma per il 17.05.2025, ivi compresi la ricezione delle domande di partecipazione e l'assegnazione degli spazi alle società/associazioni sportive che operino sul territorio comunale;
- l'attività logistica connessa all'allestimento degli eventuali spazi per la realizzazione degli eventi/spettacoli (es. trasporti materiali ed attrezzature, montaggio e smontaggio, noleggio di apposita struttura);
- il coordinamento di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione del singolo evento/spettacolo;
- il confronto con gli uffici comunali, in qualità di interlocutore principale, anche a nome di eventuali altri soggetti coinvolti, per quanto concerne la realizzazione del singolo altro evento/spettacolo;
- la presentazione di tutta la documentazione amministrativa prevista dalla legislazione vigente per la realizzazione del singolo evento/spettacolo;
- comunicazioni a Questura e Suem dello svolgimento dell'intera manifestazione;
- le spese per allestimenti e impianti, sicurezza, siae, servizi etc.;
- gestione e smaltimento dei rifiuti;
- i corretti montaggi, le certificazioni, le autorizzazioni necessarie, prima degli eventi/spettacoli e comunque nei termini prescritti dalla normativa in vigore.

Sarà a carico dell'Associazione/organizzazione \_\_\_\_\_, altresì, l'assunzione dei rischi e degli oneri organizzativi e gestionali legati alle attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande che saranno realizzate nel corso o in occasione della manifestazione fieristica e delle iniziative connesse e collaterali. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'attività logistica connessa all'allestimento degli eventuali spazi per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande (es. trasporti materiali ed attrezzature, montaggio e smontaggio);

- il coordinamento dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell'attività di somministrazione e bevande nelle aree di ristoro;
- il confronto con gli uffici comunali in qualità di interlocutore principale, anche a nome di eventuali altri soggetti coinvolti, per le attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- la presentazione di tutta la documentazione amministrativa prevista dalla legislazione vigente per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- trasmissione all'AULSS1 dell'elenco delle ditte che espongono e/o vendono prodotti alimentari;
- raccolta delle quote di partecipazione dei richiedenti che saranno così suddivise € 20 per gli hobbisti e € 40 per le imprese;
- le eventuali spese per allestimenti e noleggio impianti.

Sarà, inoltre, a carico dell'Organizzazione/associazione la stampa e la divulgazione del materiale informativo della manifestazione e delle iniziative connesse e collaterali previo confronto con l'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 7 COPERTURA ASSICURATIVA**

L'Organizzazione/associazione \_\_\_\_\_ provvederà alla copertura assicurativa della responsabilità civile per danni cagionati a terzi nell'esercizio della propria attività. Il Comune è da intendersi, ai fini assicurativi, nel novero dei terzi, ed è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dall'attività svolta da detta Associazione.

L'Organizzazione/associazione \_\_\_\_\_ si assume la diretta, personale ed esclusiva responsabilità dell'osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e sulla tutela dei propri soci e dipendenti coinvolti nello svolgimento delle iniziative.

Il Comune garantirà la copertura assicurativa della responsabilità civile per danni cagionati a terzi nell'esercizio di quanto di propria competenza e che risulti necessario per la realizzazione della manifestazione fieristica "SEDICO IN FESTA" nella giornata del 18 maggio 2025 e per le attività connesse e collaterali.

#### **Art. 8 VALIDITA' DELL'ACCORDO**

Il presente accordo, oltre che per l'Amministrazione Comunale, sarà valido solamente per l'Organizzazione/associazione \_\_\_\_\_ e quindi è esplicitamente escluso che ad essa subentri in qualsiasi forma, conduzione e modo, altro Ente, Società o persona per qualsiasi ragione e causa.

Qualora il Presidente dell'Associazione \_\_\_\_\_ sia sostituito, per qualsiasi motivo o ragione, con altro Presidente, quest'ultimo si intende obbligato, per il solo fatto di essere Presidente, ad osservare tutte le prescrizioni contenute in questo accordo.

#### **Art. 9 - DURATA E SCIoglimento ANTICIPATO**

La presente convenzione ha durata dalla sottoscrizione e per tutto il periodo della manifestazione "SEDICO IN FESTA" e delle iniziative connesse e collaterali come da

programma stilato (edizione 2025) e comunque fino alla rendicontazione finale delle stesse.

L'Amministrazione Comunale potrà recedere unilateralmente dall'accordo per motivi di interesse pubblico e, previa diffida, in tutti i casi di inadempimento da parte dell'Organizzazione/associazione degli impegni assunti con il presente accordo con un preavviso di 15 giorni.

In ogni caso, la presente convenzione potrà essere sciolta anticipatamente per provate e ripetute inadempienze, da parte di una delle parti, rispetto agli impegni previsti nel presente atto. È comunque facoltà del Comune risolvere la presente convenzione per motivi di pubblico interesse segnalati tramite lettera raccomandata o pec.

#### **Art. 10 - SPESE DI REGISTRAZIONE**

Il presente accordo sarà registrato solo in caso d'uso e le spese saranno a completo carico della parte che renda necessaria la registrazione stessa in ragione del proprio comportamento inottemperante al suo contenuto.

#### **Art.11 - NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO**

Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione, l'Organizzazione/associazione ..... è nominata RESPONSABILE ESTERNO del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Reg. 679/16 sulla protezione dei dati personali (di seguito Responsabili) di titolarità del Comune (di seguito "Titolare").

Il trattamento potrà riguardare solamente le tipologie di dati personali relativi ai soggetti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione e che risultino indispensabili per assolvere agli impegni derivanti dalla stessa. Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di esecuzione della presente convenzione.

Ogni trattamento dei dati succitati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al presente atto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge.

In entrambi i casi, il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso ciascuno di loro non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare. Quest'ultimo si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità delle dichiarazioni.

La presente nomina avrà efficacia fin tanto la presente convenzione avrà validità, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo, anche quanto previsto dal presente articolo della convenzione verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

Nello svolgimento di quanto previsto dalla presente convenzione, in merito ai trattamenti che dovranno essere effettuati, si dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Reg. Ue 679/16, in particolare:

- adottare nel trattamento affidato le misure organizzative, fisiche, procedurali e logiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'art.32 del Regolamento. Il Responsabile, tenendo conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
  - a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
  - b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.
- vigilare che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile si attengano a procedure e policy di sicurezza informatica predefinite, in particolare sull'uso degli "strumenti elettronici";
- se richiesto, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 - 22 del Regolamento;
- se richiesto, assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 (sicurezza del trattamento -notifica violazione dei dati - comunicazione violazione all'interessato – valutazione impatto – consultazione preventiva) del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di Providing e backup utilizzati dal Responsabile.

Inoltre il Responsabile dovrà, in caso di DATA BREACH:

- informare tempestivamente il Titolare di ogni violazione di dati personali che possa compromettere le libertà e i diritti dei soggetti interessati, in particolare coadiuvare il Titolare nelle comunicazioni all'Autorità di controllo competente dai soggetti interessati secondo le disposizioni dell'art. 33 e 34 del Regolamento senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuta a conoscenza.
- comunicare immediatamente al Titolare, e comunque non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, ogni richiesta, ordine o attività di controllo da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell'Autorità Giudiziaria, ai sensi degli artt.152 e da 157 a 160 del D. Lgs. 196/2003;
- rispondere tempestivamente ed in modo esaustivo alle richieste e ai questionari

eventualmente inviati dal Titolare per monitorare e vigilare sulle misure di sicurezza poste in essere e, più in generale, sull'applicazione del Reg. 679/16.

Il Responsabile del trattamento si impegna, altresì, ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento di quanto previsto dalla presente convenzione. A tal fine il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione di quanto previsto dalla presente convenzione. Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distribuzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto.

I dati oggetto del presente incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile del trattamento esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano dalla presente convenzione. Conseguentemente i dati non saranno:

- utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione della convenzione;
- oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse dall'esecuzione della convenzione;

Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Titolare, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per Suo conto, evidenziando:

1. il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
2. Le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
3. ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
4. ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo I del Regolamento.

Il Titolare non conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento per l'esecuzione di quanto previsto nella presente convenzione. L'eventuale nomina di ulteriori responsabili del trattamento dovrà essere oggetto di autorizzazione specifica da parte del Titolare, previa comunicazione scritta del nominativo dell'eventuale sub-responsabile. Nel caso in cui il Responsabile intenda far effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie

sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati. Ciascun Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con gli eventuali sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali. Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile riconosce di conservare nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili coinvolti, nonché si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della applicabile normativa sulla tutela dei dati personali da parte del Responsabile e dei suoi sub-fornitori. Ciascun Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

Ciascun Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente convenzione e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo ciascun Responsabile riconosce al Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso, il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

Resta inteso che il presente articolo della convenzione non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal medesimo.

## **Art. 12 - NORME FINALI**

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione valgono le disposizioni di legge in vigore se ed in quanto compatibili. Qualora nel corso di sua validità fossero emanate nuove norme di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.

La presente convenzione redatta in duplice originale, non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 1 tabella allegata al DPR n. 131/86. Essa sarà registrata solo in caso d'uso e le spese saranno a completo carico della parte che ne dia adito in ragione del proprio comportamento inottemperante.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

LE PARTI

Per la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

Il Presidente

Per il Comune